



# COMUNE DI SARCONI

## PROVINCIA DI POTENZA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 26/05/2022

ORIGINALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IUC COMPONENTE TARI

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **17:30**, **Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

#### Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	TEMPONE GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	CARLOMAGNO DOMENICO	Si	
Consigliere Comunale	DI LASCIO GIANPIERO		Si
Presidente	FORASTIERO ROBERTO	Si	
Consigliere Comunale	FORESTIERO ANTONELLO	Si	
Consigliere Comunale	GIOVINAZZO DONATO		Si
Consigliere Comunale	GRECO ELISA	Si	
Consigliere Comunale	LABANCA NICOLA		Si
Consigliere Comunale	RADESCA DONATO	Si	
Vice Presidente	SBARRA VALENTINA	Si	
Consigliere Comunale	ZAMBRINO ANTONELLA	Si	

Totale Presenti: **8**

Totale Assenti: **3**

Assume la Presidenza il Sig. **Roberto FORASTIERO**

Partecipa **Donato Cristiano BOCCIA - Segretario Comunale-**

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	26/05/2022	Liberato RAMARRO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	26/05/2022	Liberato RAMARRO



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTO** il comma 738 della Legge n. 160/2019 ha abrogato la predetta IUC per la componente TASI e le disposizioni relative all'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, confermano l'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della TARI, dettate dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "chi inquina paga";

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 1161;

**CONSIDERATO** che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, mentre, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF, ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

**CONSIDERATO** che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;

**CONSIDERATO** che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

**VISTA** la deliberazione ARERA 18 GENNAIO 2022 15/2022/R/RIF recante "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" e il relativo ALLEGATO A che contiene il TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF);

**EVIDENZIATO** che, in tale deliberazione, con l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso modelli di gestione omogenei a livello nazionale, sono

stati previsti nuovi *standard* minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI;

**CONSIDERATO** che, al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell'eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento di ARERA ha confermato l'adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica nei confronti degli utenti, rinviando ad una fase successiva l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;

**CONSIDERATO** che il set di obblighi di qualità introdotto dalla delibera 15/2022/R/RIF è sostanzialmente articolato:

- per la qualità contrattuale, con riferimento a:
  - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  - c) Punti di contatto con l'utente;
  - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
  - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
  - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica, con riferimento a:
  - a) Continuità e regolarità del servizio;
  - b) Sicurezza del servizio.

**DATO ATTO** che nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti il Comune di Sarconi svolge prevalentemente le funzioni legate alla elaborazione delle tariffe e alla riscossione essendo appaltato a terzi il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e accessori e di raccolta differenziata;

**DATO ATTO** che tali attività svolte a livello comunale con riferimento al set di obblighi ARERA sopra evidenziati si sostanziano nelle seguenti attività:

- gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
- accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
- dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati;

**CONSIDERATO** che tutti i profili sopra indicati trovano la propria disciplina nell'ambito del Regolamento della TARI approvato dal Comune;

**CONSIDERATO** che il TQRIF si applica dal 01.01.2023;

**RITENUTO** in ogni caso di dover in ogni caso evidenziare che l'adeguamento/integrazione della normativa regolamentare TARI a decorrere dall'anno 2023 non comporterà maggiori costi per il Comune alla luce dei contenuti del Regolamento TARI che qui si approva, e dell'organizzazione interna delle procedure legate al tributo;

**VISTO** l'art. 1 comma 838 della L. n. 160/2019 istitutivo del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**VISTI** altresì i commi 784-815 ("Accertamento esecutivo") e 796-800 (Rateizzazione) dell'art. 1 della suddetta Legge;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato da D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 1161;

**VISTA** la D.G.R. N. 637 del 06/08/2021 di assegnazione delle risorse afferenti ai RIPOV servizi comunali 2021/2022;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 15BI.2022/D.00404 del 14/4/2022 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senese 15BI della Regione Basilicata, recante l'approvazione delle modalità attuative dei sopra citati RIPOV, contenute nell'Allegato A al suddetto provvedimento;

**VISTO** che il suddetto Allegato A prevede all'art. 3 che “[...] È fatto obbligo, tuttavia, a ciascun Comune di riservare una quota tra il 10% ed il 20% delle risorse complessivamente assegnate da utilizzare quale contributo forfettario sotto forma di rimborso, anche parziale, relativo ai tributi/tariffe comunali a carico degli utenti e/o categorie debitamente individuate [...]”;

**RITENUTO** altresì di dover procedere ad approvare un nuovo regolamento TARI che abroga e sostituisce il precedente, non solo per adeguarlo all'evoluzione del quadro normativo di riferimento ma anche al fine di prevedere la disciplina di dettaglio relativa alla riscossione del tributo alla luce di quanto evidenziato dall'ordinaria attività dell'Ufficio Tributi comunale;

**VISTE**, altresì, le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 07.08.2014 di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2015, n. 18 del 30.09.2020 e in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 30/06/2021;

**VISTO** l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”) convertito nella legge n. 25 del 2022, il quale ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**VISTO** che lo stesso dl “Milleproroghe” all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 - già precedentemente differito al 31.03.2022 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021 - autorizzando automaticamente l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma, 3 del D. Lgs. n. 267/2000 fino alla suddetta data;

**VISTO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e dell'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** che al fine di sciogliere i dubbi interpretativi sollevati dal cd. “Milleproroghe” il DECRETO LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato in (GU n.114 del 17-05-2022) ha modificato l'art. 3 c. 5-quinquies del DL n. 228/2021 stabilendo che nel caso in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione comunale sia differito in data successiva al 30 aprile anche le delibere e i regolamenti TARI possono essere approvati entro tale data;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui al D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario che si allega alla presente deliberazione;

Su proposta del Sindaco approvata con voti unanimi resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

1. Di ritenere la premessa, che qui si intende integralmente richiamata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'intervenuta approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani» (TQRIF)» e della conseguente introduzione di nuovi *standard* minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023;
3. di dare atto che, al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell'eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento di ARERA ha confermato l'adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica nei confronti

degli utenti, rinviando ad una fase successiva l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;

4. di approvare il nuovo regolamento IUC componente TARI che abroga e sostituisce il vigente testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 30/06/2021 limitatamente alla parte relativa alla TARI;
5. di dare atto che l'adeguamento/integrazione della normativa regolamentare TARI a decorrere dall'anno 2023 non comporterà maggiori costi per il Comune nella definizione dei relativi processi;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata ed unanime votazione espressa anch'essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:**

**Il Presidente**  
**Roberto FORASTIERO**

**Il Segretario Comunale**  
**Donato Cristiano BOCCIA**

---

**Referto di pubblicazione**

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sarconi, lì **07/06/2022**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**TEMPONE GERARDO**

---

**— Certificato di esecutività**

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

**SI CERTIFICA**

**che la su estesa deliberazione:**

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **07/06/2022**

**Il Segretario Comunale**  
**Donato Cristiano BOCCIA**

